



*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL RISANAMENTO AMBIENTALE

DIVISIONE III – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Alla Brindisi Solar 1 srl
brindisisolarsrl1@pec.it

Alla Brindisi Solar 2 srl
brindisisolarsrl2@pec.it

e, p.c.

Alla Regione Puglia
Servizio Ciclo Rifiuti e Bonifica
serv.rifiutiebbonifica@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Brindisi
Area 4- Ambiente e Mobilità
provincia@pec.provincia.brindisi.it

Al Comune di Brindisi
ufficioprotocollo@pec.comune.brindisi.it

OGGETTO: SITO DI BONIFICA DI INTERESSE NAZIONALE “BRINDISI” - PROGETTO DI “GREEN SOLUTION” DA SVILUPPARE ATTRAVERSO LA METODICA DELLA “BIOREMEDIATION” E DELLA “RHIZOREMEDIATION” RELATIVO AI TERRENI AGRICOLI ALLOCATI NELL’AMBITO DELLA PERIMETRAZIONE DELL’AREA SIN DI BRINDISI E DESTINATI ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DENOMINATI AEPV-C01 E AEPV-C_02 IN AREA SIN DI BRINDISI. **RISCONTRO.**

In riscontro alle note datate 25.6.2020, acquisite da questo Ministero l’una al prot. n. 51495 del 6.7.2020 e l’altra al prot. n. 54004 del 13.7.2020, relative ai progetti di “green solution” riguardanti le aree oggetto degli impianti fotovoltaici denominati, rispettivamente, AEPV-C_01 e AEPV-C_02, e con riferimento, altresì, a quanto comunicato con nota del 13.8.2020, acquisita da questo Ministero al prot. n. 64689 del 17.8.2020, si rappresenta quanto segue.

Con le richiamate note, codeste Società hanno inviato “la documentazione progettuale relativa al progetto di bonifica dei terreni rivenienti dallo scotico per la realizzazione delle strade interne di servizio, delle cabine e dei cavidotti, sempre all’interno dell’area SIN” specificando che “il progetto, costituisce una “green solution” ed è sviluppato secondo la metodica della “bioremediation” e della “rhizoremediation”, come anche esplicitamente riportato nell’elenco delle “Tipologie di intervento applicabili per le aree agricole” di cui all’Allegato 4 – art. 5 del DMA n. 46/2019”, che “nella fase di elaborazione dei “Piani di Investigazione” sono stati presi come riferimento per le CSC ... i parametri inseriti nelle tabelle “verde pubblico, ecc” dei rispettivi

ID Utente: 1606
ID Documento: RiA_03-1606_2020-0091
Data stesura: 18/09/2020

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO₂

DM 471/1999, per la caratterizzazione di Sviluppo Italia nel 2004/2005, e D.Lgs 152/2006, per il “Piano di Investigazione” effettuato da Invitalia Spa nel 2014/15”, che “Tale tabella delle concentrazioni “CSC”, comunque, perde di valenza comparativa nel momento in cui sulla medesima area d’intervento siano stati elaborati da ARPA i c.d. “Valori di Fondo Geochimici” (VFG) ai quali si deve fare esplicito riferimento per la comparazione delle concentrazioni ritrovate, dopo la caratterizzazione chimica e la verifica di queste con quelle dei “VFG”” che “la richiesta autorizzativa non fa alcun riferimento alla “Analisi di Rischio”, in virtù del fatto che questa è stata sviluppata già nelle fasi di “caratterizzazione chimica” dei due “Piani di Investigazione” effettuati da Sviluppo Italia e Invitalia, ...” ed hanno chiesto “L’attivazione della procedura autorizzativa dell’impianto di bonifica richiamato, in ottemperanza al Decreto citato ... al fine di poter completare la procedura di VIA dell’impianto fotovoltaico denominato AEPV-C 01 (e AEPV-C 02) da realizzare nell’ambito della perimetrazione del SIN di Brindisi ed in particolare nei terreni tipicizzati come agricole”.

Come specificato nel documento denominato “Relazione integrativa su stato di ‘contaminazione’ dei terreni impianto, ai sensi del D.M. 46/2019”, trasmesso in allegato alla citate note, tale progetto di “bioremediation” e “rhizoremediation” riguarderebbe i terreni rivenienti dagli scavi da realizzare nell’ambito delle attività impiantistiche (cavidotti, strade di servizio e fondazioni cabine) e sarebbe una forma di “compensazione” (25% di terreni da destinare a “bosco mediterraneo”) per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico, così come previsto nelle LL.GG. della Provincia; nel medesimo documento codeste Società precisano altresì che “La vigenza del DM 46/19, (imporrebbe) anche per le “contaminazioni storiche” la procedura autorizzativa prevista all’art. 3 per le aree SIN; per tale ragione congiuntamente a questa nota, si rimette al MATTM anche il progetto di bonifica che, nella sostanza ed ove approvato, sostituisce la richiesta di “parere di procedibilità” richiesto dalla Provincia di Brindisi.”.

In merito, si deve preliminarmente evidenziare che il campo di applicazione del citato DM 46/2019 viene così definito all’art. 1, comma 1): “...gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all’allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione”.

L’art. 4, comma 1), del medesimo DM 46/2019 chiarisce, inoltre, che “in caso di accertamento del superamento delle CSC di cui all’allegato 2, anche per una sola sostanza, all’esito delle attività di caratterizzazione, il soggetto responsabile dell’inquinamento ne dà immediata comunicazione alle amministrazioni di cui all’articolo 3, comma 1, ed elabora la valutazione di rischio di cui all’allegato 3, al fine di stabilire le eventuali necessità di intervento in relazione all’ordinamento colturale effettivo e potenziale dell’area agricola o al tipo di allevamento su di essa praticato”.

L’art. 5, comma 1), del predetto DM 46/2019 stabilisce, poi, che “se all’esito della valutazione di rischio le concentrazioni riscontrate sono incompatibili con l’ordinamento colturale effettivo e potenziale o con il tipo di allevamento su di esso praticato, il soggetto responsabile dell’inquinamento deve presentare (...) le risultanze della valutazione di rischio e il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza...”.

Il DM 46/2019 richiede, quindi, che all’esito della caratterizzazione di proceda alla valutazione del rischio secondo le modalità prescritte dall’allegato 3 al medesimo D.M.; tale valutazione nella specie, è stata omessa anche in ragione del fatto che, nonostante l’area sia qualificata come ‘agricola’, di fatto essa, allo stato, risulta destinata alla realizzazione degli impianti fotovoltaici in oggetto.

Dall'esame del **progetto** in questione, risulta poi che lo stesso **non riguarda il suolo e il sottosuolo del sito (ovvero le matrici oggetto degli interventi di bonifica di cui al titolo V della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006,** ma unicamente il trattamento -attraverso la "bioremediation" e "rhizoremediation" - dei 30.000 mc. di terreni superficiali che dovranno essere asportati per la realizzazione di strade di servizio, fondazione dei cavidotti e delle varie cabine funzionali alla realizzazione degli impianti fotovoltaici medesimi.

Nel dettaglio, dal progetto trasmesso, risulta che verrà realizzata una "vasca" impermeabilizzata, per il deposito dei terreni contaminati ed estratti dall'area d'imposta dell'impianto; inoltre sarà prevista:

- vagliatura dei terreni stoccati attraverso un vagliatore a maglia passante pari a 10 mm;
- separazione e caratterizzazione dei terreni contaminati ed in particolare: il "sopravaglio" (eccedente i 10 mm.) sarà sottoposto a test di eluizione ai sensi delle vigenti norme ed al fine della ricerca della destinazione finale consistente nel riutilizzo e/o nello smaltimento in discarica, in funzione dei risultati del monitoraggio; il "sottovaglio" sarà analizzato al fine dell'individuazione della diversa destinazione in funzione delle opzioni previste ed in particolare: processo di biodepurazione per i terreni contaminati da metalli ed idrocarburi, smaltimento in discarica per quelli che dovessero presentare una contaminazione eccedente le CSC per IPA, PCB o diossine.
- in funzione dei risultati del monitoraggio dei terreni stoccati nel "deposito preliminare", questi avranno 3 distinte destinazioni: 1) il riutilizzo (per il sopravaglio > 10 mm.), 2) smaltimento definitivo in discarica (sopravaglio contaminato, sottovaglio con IPA, PCB o diossine) e 3) la sosta nell'area della piazzola preliminare, in attesa del trattamento on-side attraverso la tecnica della bioremediation.

Il progetto così come proposto non trova, dunque, rispondenza nei progetti di bonifica ordinariamente disciplinati dagli artt. 242 e 252 del D.lgs. 152/06 in quanto va ad interessare solo lo strato superficiale dei terreni asportati lasciando *in situ* la "contaminazione" presente nel resto del terreno insaturo a diverse profondità.

D'altro canto, si ritiene che le attività proposte non possano trovare applicazione neppure nel disposto normativo del DPR 120/2017 che ha come finalità la gestione delle terre e rocce da scavo, stante il limite previsto dall'art. 4 del rispetto dei 'requisiti di qualità ambientale' e dall'allegato 4 del medesimo DPR, ossia il rispetto delle "Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC), di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento alla specifica destinazione d'uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali.".

Si ritiene, pertanto, che il progetto presentato - che prevede la realizzazione della "vasca" impermeabilizzata per il deposito dei terreni contaminati ed estratti dall'area d'imposta dell'impianto nella quale si procederà tramite la "bioremediation" e "rhizoremediation" a ridurre la presenza di contaminati - possa essere qualificato, al più, come **impianto di trattamento di terreni contaminati (come tali costituenti rifiuti) e come tale debba essere autorizzata dalla competente autorità.**

Il Dirigente

Ing. Luciana Distaso

(documento informatico firmato digitalmente)

ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)